IL SOLE 24 ORE – 21.08.2023

Bonus R&S, ultimi check: dalle relazioni tecniche all'attestazione dei revisori

Dichiarazioni

La verifica dei requisiti passa da un'attenta valutazione della documentazione

La mancata comunicazione al ministero non fa decadere dalla fruizione del credito

Pagina a cura di
Davide Cagnoni
Angelo D'Ugo

I bonus R&S, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica previsti dalla manovra 2020 (articolo 1, commi 198-209, legge 160/2019) sono un incentivo largamente usato dalle imprese che investono in attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico.

Nonostante, infatti, per il 2023 sia stata ridotta la misura del credito d'imposta R&S, passata dal 20% al 10%, il contributo permette di recuperare parte dei costi sostenuti per il personale, i servizi e i beni utilizzati nell'ambito delle attività incentivabili eseguite in ciascun esercizio.

I documenti necessari

In attesa del decreto attuativo circa la possibilità di richiedere a un ente accreditato la certificazione sulla qualificazione degli investimenti effettuati (o da effettuare) – che permetterà di avere più certezze sull'ammissibilità o meno al beneficio delle attività di ricerca condotte –, in vista della dichiarazione le accortezze richieste alle imprese per la verifica del rispetto dei requisiti previsti dalla norma passano da un'attenta valutazione della documentazione da predisporre e conservare, anche ai fini di futuri controlli.

La base di partenza è rappresentata dalla relazione tecnica asseverata in cui devono essere illustrate le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d'imposta. Per le imprese che svolgono le attività di R&S in autonomia tale relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività di R&S o del responsabile del progetto, e deve essere controfirmata dal rappresentante legale in base al Dpr 445/2000. In presenza di attività di ricerca eseguite da soggetti terzi, invece, la relazione deve essere redatta dal soggetto commissionario.

I manuali di Frascati e di Oslo

Ancorché in alcuni casi ne sia stata messa in discussione l'utilizzabilità nei controlli, quantomeno per il passato (Ctp Bologna, sentenza 549 del 6 luglio 2022, e Tribunale di Aosta 6 maggio 2021) i manuali Ocse di Frascati 2015 e Oslo 2018 – che contengono criteri, definizioni e metodologie nell'ambito di ricerca, sviluppo e innovazione – rappresentano fonti di riferimento ampiamente utilizzate nella prassi, per supportare la riconducibilità di un progetto di R&S o di innovazione tra quelli agevolabili (circolare Assonime 20 del 28 giugno 2023).

> **I manuali Ocse di Frascati e di Oslo rappresentano fonti di riferimento ampiamente utilizzate nella prassi**

Partendo da tali basi, quindi, nella relazione dovrà essere fornito ogni supporto utile a dimostrare la novità del progetto e a spiegare come sono stati ottenuti nuovi obiettivi in termini di prodotto o di processo. Una relazione carente o poco motivata, o addirittura inesistente, esporrebbe invece con ogni probabilità l'impresa a una contestazione sull'ammissibilità delle attività condotte o sulla congruità dei costi sostenuti.

Per questo motivo, nei casi dubbi o in relazione ad attività di ricerca caratterizzate da particolari aspetti, le imprese potrebbero validamente avvalersi anche di una perizia o acquisire il parere tecnico del Mise.

La certificazione del revisore

Altro aspetto di rilevo riguarda l'obbligo di certificazione del credito da parte di un revisore indipendente, in grado di attestare l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la loro corrispondenza alla documentazione contabile predisposta dall'impresa. Il controllo da parte del revisore – che, si ricorda, esula da valutazioni di merito rispetto agli aspetti tecnici dell'attività di R&S (circolare Mise 38584 del 15 febbraio 2019) – rappresenta infatti un valido supporto per confermare la correttezza dei conteggi, oltre che la rispondenza della documentazione ai requisiti previsti dalla norma.

La comunicazione

Le imprese devono effettuare una comunicazione al ministero delle Imprese e del Made in Italy, secondo il Dm 6 ottobre 2021, al fine di «consentire al Ministero (...) di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative» legate a Industria 4.0 (articolo 1, comma 204, legge 160/2019). Tale comunicazione, da effettuarsi via Pec usando gli schemi disponibili sul sito del Ministero entro la data di presentazione del modello Redditi, non costituisce condizione preventiva di accesso. E l'eventuale mancato invio del modello non fa comunque decadere l'impresa dalla fruizione del credito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'indicazione nel modello Redditi

Nel periodo d'imposta 2022 l'impresa Alfa ha svolto attività di ricerca e sviluppo ammissibili, sostenendo le seguenti spese descritte nella relazione tecnica e certificate dal revisore indipendente:
- personale: **100.000 euro**;
- spese per consulenze extra-muros in forza di un contratto sottoscritto con una start-up innovativa (maggiorazione 150%): **30.000 euro**;
- materiali e forniture (agevolabili nel limite del 30% delle spese per il personale): **15.000 euro**.

Per il 2022 il credito d'imposta complessivo viene quindi conteggiato nel modo seguente:
[(30.000 * 150%) + (100.000 + 15.000)] = 160.000 * 20% = **32.000**

Nel Modello Redditi SC 2023 dovrà essere compilato il quadro RU come segue:
- nella sezione I, occorre riportare con il codice credito «L1», l'ammontare del credito maturato, da indicare nel rigo RU5;
- nella sezione IV, vanno distintamente indicati i dati relativi ai costi agevolabili, da riportare nel rigo RU100.

SEZIONE I – Crediti d'imposta (I crediti da indicare nella sezione sono elencati nelle istruzioni)

RU1	Dati identificativi del credito d'imposta spettante: Credito ricerca, sviluppo e innovazione	Codice credito: L 1
RU2	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione	,00
RU3	Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)	,00
RU5	Credito d'imposta spettante nel periodo (di cui)	32.000,00
RU6	Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24	,00
RU7	Credito utilizzato ai fini: Ritenute / INPS (Periodici e acconto) / IVA (Saldo) / IRES (Acconti) / IRES (Saldo) / Imposta sostitutiva / IRAP	,00 ciascuno
RU8	Credito d'imposta riversato	,00
RU9	Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione VI-B) – Art. 1260 c.c. / Art. 43-ter D.P.R. 602/73	,00 / ,00
RU10	Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN)	,00
RU11	Credito d'imposta richiesto a rimborso	,00
RU12	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) – Vedere istruzioni	,00

SEZIONE IV – PARTE I – Dati relativi ai crediti d'imposta per attività di ricerca, sviluppo e innovazione - formazione - investimenti in beni strumentali nel territorio dello Stato

RU100 "R, S e I 2020 -2022" Ricerca e sviluppo (Comma 200)	Spese di personale (lett. a)	Spese di cui a colonna 1 per neo assunti <=35 anni	Numero neo assunti <=35 anni	Spese per quote ammortamento e canoni locazione (lett. b)	Spese di cui a colonna 2 per software	Spese per contratti di ricerca extra-muros (lett. c)	Spese di cui a col. 3 per università, istituti di ricerca e start-up	Spese per quote ammortamento acquisto privative da terzi (lett. d)
	100.000,00	,00		,00	,00	45.000,00	45.000,00	,00
	Spese per servizi di consulenza (lett. e)	Spese per materiali (lett. f)	Totale spese per ricerca e sviluppo	Base di calcolo del credito d'imposta	R&S nel Mezzogiorno (art. 244 DL 34/20; c. 185 L 178/20)			
	,00	15.000,00	160.000,00	160.000,00	,00			
RU101 "R, S e I 2020 -2022" Innovazione tecnologica (Comma 201)	Spese di personale (lett. a)	Spese di cui a colonna 1 per neo assunti <=35 anni	Numero neo assunti <=35 anni	Spese per quote ammortamento e canoni locazione (lett. b)	Spese di cui a colonna 2 per software			
	,00	,00		,00	,00			
	Spese per attività commissionata (lett. c)	Spese per servizi di consulenza (lett. d)	Spese per materiali (lett. e)	Totale spese per attività innovazione tecnologica	Base di calcolo del credito d'imposta			
	,00	,00	,00	,00	,00			
	INNOVAZIONE DIGITALE 4.0							
	Spese di personale (lett. a)	Spese di cui a colonna 8 per neo assunti <=35 anni	Numero neo assunti <=35 anni	Spese per quote ammortamento e canoni locazione (lett. b)	Spese di cui a colonna 9 per software			
	,00	,00		,00	,00			
	Spese per attività commissionata (lett. c)	Spese per servizi di consulenza (lett. d)	Spese per materiali (lett. e)	Totale spese per attività innovazione digitale 4.0	Base di calcolo del credito d'imposta	Obiettivo innovazione digitale 4.0		
	,00	,00	,00	,00	,00			

- nei righi RU150 e RU151 vanno, infine, indicate le nuove informazioni richieste ai fini della disciplina comunitaria.